

**Delibera n. 32/2011, Verbale CdA n. 05/11**

**Oggetto:** approvazione disciplinare elettorale

**IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

- VISTO** il Decreto Legislativo 4 giugno 2003, n. 138 di riordino dell'INAF, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 140 del 19 giugno 2003;
- VISTO** il Decreto Legislativo n. 213 del 31 dicembre 2009 di riordino degli enti di ricerca in attuazione dell'articolo 1 della legge 27 settembre 2007, n. 165, e in particolare l'art. 10, comma 2 e l'art. 11, comma 4;
- VISTA** la delibera del Consiglio di Amministrazione integrato n. 14 del 7 marzo 2011 che, ai sensi del citato Decreto Legislativo ha adottato il nuovo statuto dell'INAF;
- VISTO** il decreto del Presidente n. 25 del 10 marzo 2011 di emanazione del nuovo statuto dell'INAF;
- CONSIDERATO** che lo statuto in corso di pubblicazione, a cura del MIUR, prevede al suo art. 6, comma 5 e comma 6 che due membri del Consiglio di Amministrazione siano eletti, mediante apposito procedimento, dalla comunità scientifica o disciplinare di riferimento, con le modalità di cui al disciplinare elettorale;
- CONSIDERATO** inoltre che il citato statuto prevede al suo art. 8 comma 5 che cinque dei componenti del Consiglio Scientifico siano nominati dal Consiglio di Amministrazione all'interno di rose di nomi, una per ogni macroarea tematica, formate attraverso l'elezione dei Comitati di Macroarea da parte della comunità scientifica di riferimento con le modalità di cui al disciplinare elettorale;
- PRESO ALTRESI'ATTO** che lo statuto contempla al suo art. 31, comma 3 che, entro trenta giorni dalla propria entrata in vigore, il Consiglio di Amministrazione elabora e approva il disciplinare elettorale e avvia le procedure per la nomina dei consiglieri di amministrazione;
- CONSIDERATA** la nota MIUR n. 174 del 25 febbraio 2011 relativa all'approvazione dello statuto che invita *"l'ente ad avviare sin d'ora le procedure di prima attuazione, in particolare quelle di consultazione per l'indicazione dei componenti del Consiglio di Amministrazione e l'individuazione di quelli del Consiglio Scientifico"*;
- SENTITI** il Direttore Amministrativo e i Direttori dei Dipartimenti Scientifici;

**INFORMATE** le Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative;

**RAVVISATO** pertanto opportuno procedere all'adozione del disciplinare elettorale;

**DELIBERA**

con voto unanime dei presenti espresso nei modi di legge, per i motivi richiamati in premessa, da ritenersi qui integralmente riportati:

- di approvare il testo del Disciplinare Elettorale allegato alla presente delibera in modo da formarne parte integrante e sostanziale.

Roma, 20 aprile 2011

*Il Segretario*

*Il Presidente*

approvato nella seduta del cda del 20 aprile 2011

## **Disciplinare elettorale**

per:

- Consiglio di Amministrazione
- Comitati di Macroarea tematica
- Consigli di Struttura

approvato nella seduta del cda del 20 aprile 2011

## **Art. 1 – Premesse**

(1) Lo Statuto dell'Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF), adottato con delibera del Consiglio di Amministrazione integrato n. 14 del 7 marzo 2011 stabilisce la presenza di componenti elettive per i seguenti organi od organismi dell'Ente:

(a) Consiglio di Amministrazione: 2 membri;

(b) Comitati di Macroarea Tematica: interamente elettivi (gli eletti ai Comitati di Macroarea Tematica costituiscono le rose dei nomi, dall'interno delle quali il Consiglio di Amministrazione dell'INAF sceglie 5 membri per la nomina al Consiglio Scientifico);

(c) Consigli di Struttura: interamente elettivi.

(2) Il presente disciplinare definisce le necessarie procedure elettorali, ai sensi dei seguenti articoli dello Statuto:

(a) Consiglio di Amministrazione: Art. 6, comma 5;

(b) Comitati di Macroarea Tematica: Art. 21, comma 6;

(c) Consigli di Struttura: Art. 19, comma 2.

(3) Il presente disciplinare è costituito da 7 articoli.

approvato nella seduta del cda del 20 aprile 2011

## **Art. 2 – Consiglio di Amministrazione**

- (1) Lo Statuto dell'INAF, all'Art. 6, commi 4 e 5, recependo quanto previsto all'Art. 11, comma 4, del D.Lgs. 213/2009 sul riordino degli Enti di Ricerca, stabilisce che il Consiglio di Amministrazione dell'Ente sia composto dal Presidente e da quattro membri, due dei quali eletti dalla comunità scientifica o disciplinare di riferimento.
- (2) Le procedure elettorali si svolgono secondo le fasi seguenti:
- (a) il Presidente dell'INAF emana il Decreto con il quale sono indette le elezioni di cui al presente articolo;
  - (b) entro 10 giorni dalla data di emanazione del Decreto di cui alla precedente lettera (a), il Direttore Generale dell'INAF predispone la lista dell'elettorato attivo, di cui al successivo comma (3), e invia agli aventi diritto a far parte dell'elettorato passivo, di cui al successivo comma (4), l'invito a costituirsi come tali;
  - (c) entro 10 giorni dal provvedimento di cui alla precedente lettera (b), il Direttore Generale dell'INAF certifica le liste dell'elettorato attivo e passivo e ne cura la pubblicazione sul sito dell'INAF;
  - (d) entro il termine perentorio di 5 giorni lavorativi dalla pubblicazione delle liste di cui alla precedente lettera (c), eventuali reclami scritti in ordine alle stesse devono pervenire al Direttore Generale dell'INAF dai membri dell'elettorato attivo o passivo; entro il termine perentorio dei 5 giorni lavorativi successivi, il Direttore Generale dell'INAF decide sui reclami, approvando definitivamente le liste e dandone contestuale comunicazione sul sito web dell'INAF;
  - (e) entro 15 giorni dall'approvazione delle liste di elettorato di cui alla precedente lettera (d), le elezioni hanno luogo, sotto la responsabilità della Commissione Elettorale, di cui al successivo Art. 5, che ne comunica l'esito al Presidente dell'INAF entro la giornata di chiusura dei seggi, concludendo così le procedure elettorali;
  - (f) entro 60 giorni dalla data di emanazione del Decreto di cui alla precedente lettera (a), il Presidente emana il Decreto di proclamazione degli eletti, i risultati sono pubblicati sul sito dell'INAF e inviati al MIUR.
- (3) Ai sensi dell'art. 6, comma 5, dello Statuto dell'INAF, hanno diritto di elettorato attivo per le elezioni di cui al presente articolo, coloro che alla data del Decreto di cui al comma 2, lettera (a), del presente articolo, risultano appartenere ad una delle seguenti categorie:
- (a) dipendenti dell'INAF, ivi inclusi i dipendenti con contratto di lavoro a tempo determinato;
  - (b) ricercatori universitari, professori associati, professori ordinari e straordinari in servizio attivo, associati all'INAF, con incarico gratuito di collaborazione;

approvato nella seduta del cda del 20 aprile 2011

- (c) ricercatori e tecnologi, primi ricercatori e primi tecnologi, dirigenti di ricerca e dirigenti tecnologi in servizio attivo presso altri enti di ricerca, associati all'INAF, con incarico gratuito di collaborazione.
- (4) Ai sensi dell'Art. 6, comma 6, dello Statuto dell'INAF, hanno diritto a costituirsi come elettorato passivo per le elezioni di cui al presente articolo, esprimendo la propria disponibilità secondo le modalità contenute nella comunicazione che riceveranno per via telematica, ai sensi del comma 2, lettera (b), del presente articolo, coloro che alla data del Decreto di cui al comma 2, lettera (a), del presente articolo, risultano appartenere ad una delle seguenti categorie:
- (a) ricercatori astronomi, astronomi associati, astronomi ordinari, ricercatori e tecnologi, primi ricercatori e primi tecnologi dirigenti tecnologi e dirigenti di ricerca in servizio attivo presso l'INAF;
  - (b) ricercatori universitari, professori associati, professori ordinari e straordinari in servizio attivo presso università italiane associati all'INAF con incarico gratuito di collaborazione;
  - (c) ricercatori e tecnologi, primi ricercatori e primi tecnologi dirigenti di ricerca e dirigenti tecnologi in servizio attivo presso altri enti di ricerca, associati all'INAF, con incarico gratuito di collaborazione.
- (5) Ai sensi dell'Art. 6, commi (4) e (5) dello Statuto dell'INAF i due appartenenti all'elettorato passivo più votati sono eletti nel Consiglio di Amministrazione. A parità di voti prevale il più anziano nel ruolo e, in caso di ulteriore parità, il candidato più anziano per età.

approvato nella seduta del cda del 20 aprile 2011

### **Art. 3 – Comitati di Macroarea tematica e Consiglio Scientifico**

- (1) Ai sensi dell'Art. 21, commi (3), (4) e (5), dello Statuto dell'INAF, sono definite le Macroaree Tematiche, ciascuna delle quali si dota di un Comitato composto da 3 membri.
- (2) Le procedure elettorali si svolgono secondo le fasi seguenti:
- (a) il Presidente dell'INAF emana il Decreto con il quale sono indette le elezioni di cui al presente articolo;
  - (b) entro 10 giorni dalla data di emanazione del Decreto di cui alla precedente lettera (a), il Direttore Generale dell'INAF predispone e certifica le liste dell'elettorato attivo e passivo, di cui al successivo comma (3), e ne cura la pubblicazione sul sito dell'INAF;
  - (c) entro il termine perentorio di 5 giorni lavorativi dalla pubblicazione delle liste di cui alla precedente lettera (b), eventuali reclami scritti in ordine alle stesse devono pervenire al Direttore Generale dell'INAF dai membri dell'elettorato attivo o passivo; entro il termine perentorio dei 5 giorni lavorativi successivi il Direttore Generale dell'INAF decide sui reclami, approvando definitivamente le liste e dandone contestuale comunicazione sul sito web dell'INAF;
  - (d) entro 15 giorni dall'approvazione delle liste di elettorato di cui alla precedente lettera (c), le elezioni hanno luogo, sotto la responsabilità della Commissione Elettorale, che ne comunica l'esito al Presidente dell'INAF entro la giornata di chiusura dei seggi;
  - (e) entro 50 giorni dalla data di emanazione del Decreto di cui alla precedente lettera (a), il Presidente emana il Decreto di proclamazione degli eletti e i risultati sono pubblicati sul sito dell'INAF.
- (3) Ai sensi dell'Art. 21, comma 7, dello Statuto dell'INAF, l'elettorato attivo e passivo per i Comitati di Macroarea Tematica è attribuito, ciascuno per la propria Macroarea Tematica di afferenza primaria, a coloro che alla data del Decreto di cui al comma 2, lettera (a), del presente articolo, risultano appartenere ad una delle seguenti categorie:
- (a) ricercatori astronomi, astronomi associati, astronomi ordinari, ricercatori e tecnologi, primi ricercatori e primi tecnologi, dirigenti tecnologi e dirigenti di ricerca in servizio attivo presso l'INAF;
  - (b) ricercatori universitari, professori associati, professori ordinari e straordinari in servizio attivo presso università italiane associati all'INAF con incarico gratuito di collaborazione;
  - (c) ricercatori e tecnologi, primi ricercatori e primi tecnologi dirigenti di ricerca e dirigenti tecnologi in servizio attivo presso altri enti di ricerca, associati all'INAF, con incarico gratuito di collaborazione.

approvato nella seduta del cda del 20 aprile 2011

- (4) Gli appartenenti alle categorie di cui al comma (3), lettere (a), (b) e (c), del presente articolo, che non afferiscono a nessuna Macroarea Tematica, non possono esercitare il diritto di elettorato attivo o passivo.
- (5) Ai sensi del combinato disposto dall'Art. 8, comma 5, e Art. 21, comma 6, dello Statuto dell'INAF, i quattro più votati per ciascuna Macroarea Tematica formano le rose di nomi per la nomina dei membri del Consiglio Scientifico. A parità di voti prevale il più anziano nel ruolo e, in caso di ulteriore parità, il candidato più anziano per età.
- (6) Ai sensi dell'Art. 8, comma 5, dello Statuto dell'INAF, il Consiglio di Amministrazione dell'INAF nomina, scegliendone uno da ciascuna delle rose di nomi di cui al precedente comma (5), cinque componenti del Consiglio Scientifico dell'INAF.
- (7) Per ciascuna Macroarea, i tre appartenenti alla rosa di nomi di cui al precedente comma (5), non nominati membri del Consiglio Scientifico, sono proclamati componenti del Comitato della Macroarea Tematica medesima.

approvato nella seduta del cda del 20 aprile 2011

## **Art. 4 – Consigli di Struttura**

- (1) I Direttori delle Strutture, tenuto conto delle dimensioni della Struttura e delle attribuzioni ad essa assegnate, definiscono, ai sensi dell'Art. 19 dello Statuto dell'INAF, il numero dei componenti del Consiglio della propria Struttura.
- (2) Le procedure elettorali si svolgono, autonomamente in ciascuna Struttura, secondo le fasi descritte di seguito:
  - (a) il Presidente dell'INAF emana il Decreto che definisce l'arco di tempo entro cui devono tenersi le elezioni di cui al presente articolo;
  - (b) le elezioni di cui al presente articolo sono indette, in ciascuna Struttura, dal Direttore, che provvede alla nomina della Commissione Elettorale ed alla predisposizione delle liste dell'elettorato attivo e passivo che vengono pubblicate sul sito di ciascuna Struttura di ricerca con almeno 15 giorni di anticipo rispetto alla data delle elezioni;
  - (c) entro 5 giorni lavorativi dalla data di proclamazione degli eletti di cui al successivo comma (4), il Direttore Generale dell'INAF procede alla nomina dei Consigli di Struttura.
- (3) La Commissione Elettorale provvede a tutte le operazioni di voto e scrutinio e ne comunica l'esito, entro il giorno successivo alla conclusione delle operazioni di voto, al Direttore della Struttura.
- (4) Con provvedimento del Direttore della Struttura, ai sensi dell'Art. 19 dello Statuto dell'INAF, sono proclamati eletti nel Consiglio di Struttura i più votati tra gli appartenenti all'elettorato passivo di cui al comma (2), lettera (b), del presente articolo, in numero pari a quanto definito dal Decreto di cui al comma (1) del presente articolo e fatta salva la rappresentatività del personale, così come stabilito dall'Art. 19, comma 3, dello Statuto dell'INAF. A parità di voti prevale il più anziano nel ruolo e, in caso di ulteriore parità, il candidato più anziano per età.
- (5) Il Direttore di Struttura inoltra il provvedimento di cui al comma (4) del presente articolo al Direttore Generale dell'INAF, che nomina il Consiglio di Struttura.
- (6) L'elettorato attivo e passivo per i Consigli di Struttura è attribuito a coloro che alla prima data utile del Decreto di cui al comma (2), lettera (a), del presente articolo, risultano appartenere ad una delle seguenti categorie:
  - (a) dipendenti dell'INAF in servizio attivo, ivi inclusi i dipendenti a tempo determinato, con sede di servizio presso la Struttura;
  - (b) ricercatori universitari, professori associati, professori ordinari e straordinari in servizio attivo presso università italiane associati all'INAF con incarico gratuito di collaborazione presso la Struttura medesima;
  - (c) ricercatori e tecnologi, primi ricercatori e primi tecnologi dirigenti di ricerca e dirigenti tecnologi in servizio attivo presso altri enti di ricerca, associati all'INAF, con incarico gratuito di collaborazione presso la Struttura di Ricerca medesima.

approvato nella seduta del cda del 20 aprile 2011

## **Art. 5 – Commissioni Elettorali, procedure di voto e scrutinio, incompatibilità**

- (1) Le operazioni di voto e di scrutinio per le elezioni di cui agli Artt. 2 e 3 avvengono in maniera telematica.
- (2) Le Commissioni Elettorali (CE), composte ciascuna da un minimo di 3 ad un massimo di 5 membri effettivi, ed almeno un membro supplente, e nominate entro 5 giorni dall'emissione del provvedimento che indice le elezioni, sovrintendono ed approvano le operazioni di voto e di scrutinio, nel rispetto del presente disciplinare e di quanto specificato nel provvedimento di nomina di cui al comma (3) del presente articolo.
- (3) Le CE sono nominate, su proposta del Presidente, con provvedimento del Direttore Generale dell'INAF; nel caso delle elezioni di cui all'Art. 4, le CE sono nominate con provvedimento dei Direttori delle Strutture di Ricerca.
- (4) I componenti delle CE sono scelti tra i dipendenti dell'INAF; nel caso delle elezioni di cui all'Art. 4, i componenti delle CE sono scelti tra i dipendenti dell'INAF con sede di lavoro presso le Strutture interessate.
- (5) Almeno 15 giorni prima della data fissata per le elezioni di cui agli Artt. 2 e 3, il Direttore Generale invia al gestore di voto telematico e alla CE le liste dell'elettorato attivo e passivo. Per ciascuno dei membri dell'elettorato, ognuna delle liste contiene i seguenti campi:
  - (a) per le elezioni di cui all'Art. 2:
    - I. cognome;
    - II. nome;
    - III. indirizzo di posta elettronica cui inviare le credenziali di cui al comma (7) del presente articolo;
  - (b) per le elezioni di cui all'Art. 3:
    - I. cognome;
    - II. nome;
    - III. indirizzo di posta elettronica cui inviare le credenziali di cui al comma (7) del presente articolo;
    - IV. Macroarea Tematica di afferenza primaria.
- (6) Almeno dieci giorni prima della data fissata per le elezioni, sono costituiti, nel caso delle elezioni di cui agli Artt. 2 e 3, con provvedimento del Presidente della CE, i seggi elettorali, ciascuno composto da almeno due dipendenti dell'INAF.
- (7) Almeno cinque giorni prima della data fissata per le elezioni, l'elettorato attivo riceve via email le credenziali per il voto elettronico.

approvato nella seduta del cda del 20 aprile 2011

- (8) Le votazioni avvengono con voto segreto e sono ritenute valide le sole schede con l'indicazione di un'unica preferenza; nel caso delle elezioni di cui all'Art. 3, ciascun elettore potrà esprimere la preferenza solo per la propria Macroarea Tematica di afferenza primaria.
- (9) Per le elezioni di cui agli Artt. 2 e 3, la CE, alla conclusione delle operazioni di voto, redige il verbale e lo invia, per approvazione, al Direttore Generale dell'INAF.
- (10) Per le elezioni di cui all'Art. 4, la CE, alla conclusione delle operazioni di voto, redige il verbale e lo invia, per approvazione, al Direttore della Struttura.
- (11) Le elezioni sono ritenute valide se i partecipanti al voto sono pari ad almeno il 33%+1 degli aventi diritto.
- (12) Sono da ritenersi incompatibili le seguenti cariche:
- (a) per il Consiglio di Amministrazione: i membri del Consiglio Scientifico dell'INAF; il Direttore Generale dell'INAF; il Direttore Scientifico dell'INAF; i Direttori di Struttura INAF; i rappresentanti sindacali;
  - (b) per il Consiglio Scientifico: i Consiglieri di Amministrazione dell'INAF; il Direttore Generale dell'INAF; il Direttore Scientifico dell'INAF; i Direttori di Struttura INAF; i rappresentanti sindacali;
  - (c) per i Comitati di Macroarea Tematica: i Consiglieri di Amministrazione dell'INAF; i membri del Consiglio Scientifico dell'INAF; il Direttore Generale dell'INAF; il Direttore Scientifico dell'INAF; i Direttori di Struttura INAF; i rappresentanti sindacali;
  - (d) per i Consigli di Struttura: i Consiglieri di Amministrazione dell'INAF; i membri del Consiglio Scientifico dell'INAF; i Componenti dei Comitati di Macroarea Tematica; il Direttore Generale dell'INAF; il Direttore Scientifico dell'INAF; i rappresentanti sindacali.
- (13) Gli eletti, qualora siano titolari di carica incompatibile ai sensi del comma (12) del presente articolo, optano mediante dichiarazione scritta, entro cinque giorni lavorativi dalla data del Decreto di proclamazione. Il mancato esercizio dell'opzione equivale a rinuncia.
- (14) Nel caso di incompatibilità o rinuncia, di cui ai commi (12) e (13) del presente articolo, subentra il primo dei non eletti.

approvato nella seduta del cda del 20 aprile 2011

## **Art. 6 – Norme transitorie e di prima applicazione**

- (1) In sede di prima applicazione, per Macroaree Tematiche si intendono quelle definite con Delibera del CdA INAF n. 44 del 1 luglio 2010.
- (2) In sede di prima applicazione, l'elettorato attivo e passivo per le elezioni di cui all'Art. 2, commi (3) e (4), Art. 3, comma (3), e Art. 4, comma (6), del presente disciplinare, è attribuito considerando gli elenchi degli aventi diritto alla data di entrata in vigore del presente disciplinare.
- (3) In sede di prima applicazione e nelle more della definizione del numero dei componenti dei Consigli di Struttura, ai sensi dell'Art. 19, comma 2, dello Statuto dell'INAF, il numero dei componenti di tutti i Consigli di Struttura è fissato essere pari a tre più il Direttore della Struttura, che lo presiede.
- (4) Le funzioni che ai sensi del presente Disciplinare sono di competenza del Direttore Generale dell'INAF, vengono assolte, nelle more della nomina dello stesso, dal Direttore Amministrativo dell'INAF.
- (5) In sede di prima applicazione, e comunque fino al completamento delle procedure relative all'Art. 31, comma (5), dello Statuto dell'INAF, le Strutture accorpate potranno procedere alle elezioni di cui all'Art. 4 del presente disciplinare.

## **Art. 7 – Norme finali**

- (1) Il presente disciplinare può essere modificato o integrato su proposta del Direttore Generale, sentito il Direttore Scientifico, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione.
- (2) Il presente disciplinare entra in vigore 10 giorni lavorativi dopo l'approvazione dello stesso da parte del Consiglio di Amministrazione dell'INAF.